SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 121**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 maggio 1989, n. 185.

Rifinanziamento delle agevolazioni alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'approvazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 330 miliardi a carico delle disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Ferme restando le altre disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per gli investimenti oggetto delle domande di cui al comma 1, presentate da imprese non ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il contributo concedibile, commisurato ai costi ammissibili al netto dell'IVA, è pari al:

a) 25 per cento, per le imprese aventi meno di 100 dipendenti;

b) 20 per cento, per le imprese aventi da 100 a 199 dipendenti;

c) 10 per cento, per le imprese aventi da 200 a 299 dipendenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contributi il cui onere grava sull'autorizzazione di spesa di lire 70 miliardi di cui all'articolo 15, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per lo svolgimento delle attività relative alla trattazione delle domande di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può chiedere, dopo che sia stata data attuazione alle procedure di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di dodici unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative restano a carico dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.

5. Il comando di cui al comma 4 è disposto dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, o dagli enti pubblici, anche economici, nell'interesse e nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per riconosciute esigenze di servizio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un periodo di tempo determinato, rinnovabile nel caso in cui le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, o gli enti pubblici, anche economici, che dispongono il comando accertino il permanere delle predette esigenze.

6. Per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comprese le spese per l'automazione dei servizi, è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il triennio 1989-1991. A tale onere si fa fronte con le disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La somma di lire 4 miliardi è pertanto iscritta nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria) è il seguente:

«Art. 1. — 1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonché di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, e *c)*. Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programma né per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera *d)*, non può superare il venticinque per cento del contributo totale.

3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.

7. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212, si intendono confermate».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 14. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

— Si riporta il testo dell'art. 15, commi 34 e 35, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):

«34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.

35. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le modalità ed i criteri ivi indicati, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989».

— L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1. *(Sfera territoriale di applicazione).* — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957 l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

— La legge n. 554/1988 concerne: «Disposizioni in materia di pubblico impiego».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1402):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) l'11 novembre 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 15 novembre 1988, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 22 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3401):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 21 dicembre 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 19, 26 gennaio 1989.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 4 aprile 1989.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 6 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1402-*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 aprile 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 9 maggio 1989

89G0244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 578.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Borgo S. Lorenzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Borgo S. Lorenzo (Firenze) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero
Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:	—
congegnatore meccanico (triennale)	4
Scuola professionale per l'industria elettrica ed elettronica con sezioni per:	
elettricista installatore elettromeccanico (triennale)	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
tecnico industria meccanica	1
tecnico industrie elettriche ed elettroniche	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica, fisica; conversazione tecnica in lingua estera; disegno tecnico

ed elementi di tecnologia meccanica; elettrotecnica; misurazioni elettriche, impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche; esercitazioni pratiche; disegno tecnico; tecnologia meccanica; laboratorio tecnologico, meccanica applicata; esercitazioni pratiche nei reparti di lavorazione; lingua e lettere italiane; storia; elementi di economia politica; elementi di diritto e legislazione sociale; lingua estera; fisica e laboratorio; chimica e laboratorio; elettrotecnica ed elettronica; laboratorio misurazioni; tecnologia, macchine, tecnica della produzione e disegno, esercitazioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.496.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni;
5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Borgo S. Lorenzo (Firenze) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 272

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI BORGO S. LORENZO.

Quattro sezioni congegnatori meccanici (triennale);
Due sezioni elettricista installatore elettromeccanico (triennale);
Un corso post-qualifica - tecnico industrie meccaniche;
Un corso post-qualifica - tecnico industrie elettriche ed elettroniche
per complessive ventidue classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	22
3) Insegnanti tecnico-pratici	18
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	4
6) Magazzinieri	2
7) Aiutanti tecnici	4
8) Bidelli	12
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive centoventi ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	—

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 579.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 3 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Rovigo una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto contabilità d'azienda (triennale)	3
addetto segreteria d'azienda (triennale)	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
analista contabile	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto e soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue estere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia; lingua e lettere italiane; storia; economia politica e scienza delle finanze; diritto e legislazione sociale; matematica; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità speciali; analisi della contabilità generale; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; dattilografia e tecnica della duplicazione; macchine contabili ed esercitazioni; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; contabilità a macchina; matematica applicata; merceologia; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.066.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Rovigo ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 269

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI ROVIGO

Tre sezioni addetto contabilità d'azienda (triennale);
Due sezioni addetto segreteria d'azienda (triennale);
Due corsi post-qualifica - analista contabile,
per complessive diciannove classi.

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	29
3) Insegnanti tecnico-pratici	—
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	4
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	8
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive centocinquantanove ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —	

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0246

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1989.

Misure dirette ad accelerare le operazioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 21/Pres.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista l'ordinanza n. 41/219/ZA in data 20 febbraio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1986, disciplinante i criteri generali di collaudo ed i compensi da erogare agli organi di collaudo per gli interventi ex articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Viste le direttive impartite in data 7 giugno 1986 dal Ministro designato, concernenti la nomina ed i compiti degli organi di collaudo nominati per gli interventi finanziati con i contributi di cui al citato art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la deliberazione n. 1120 del 10 febbraio 1988 del Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con la quale si è previsto fra l'altro l'aumento del 20% dei compensi da corrispondersi ai collaudatori;

Considerato che, tal volta, in sede di collaudo parziale, di collaudo finale ovvero di verifica delle spese sostenute dalla beneficiaria ai fini delle erogazioni, alcuni componenti delle commissioni di collaudo — seppure regolarmente convocati — non hanno partecipato alle relative operazioni, con la conseguente nullità degli atti di collaudo;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni misura necessaria ad evitare qualsiasi ritardo nella prosecuzione o nella conclusione degli interventi oggetto del finanziamento pubblico;

Considerato, inoltre, che alcuni componenti di commissioni incaricate di collaudi di due o più stabilimenti industriali si sono dimessi dall'incarico, rappresentando la eccessiva onerosità delle spese di trasporto rispetto al compenso forfettario attualmente previsto, e numerosi altri hanno rappresentato di non essere in grado di svolgere il compito assegnato in mancanza di una revisione dei compensi;

Ritenuto che la cennata situazione comporta notevoli ritardi nelle attività dirette al completamento degli interventi previsti dall'articolo 21 della legge n. 219/1981 succitata;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di adeguare il compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni di collaudo nominate con il compito di collaudare due o più stabilimenti finanziati ai sensi dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al fine di ripristinare la corrispettività fra l'opera prestata ed il compenso corrisposto, venendo incontro alle esigenze esposte dai collaudatori e superando quindi i cennati motivi di ritardo nella collaudazione degli stabilimenti finanziati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le operazioni di collaudo parziale, collaudo finale ovvero di verifica delle spese sostenute dalla beneficiaria ai fini delle erogazioni dovranno essere completate entro trenta giorni dalla nota che dispone l'avvio delle operazioni anzidette.

Nel caso in cui il collegio riunitosi non risulti completo — nonostante la regolare convocazione di tutti i componenti — il Presidente provvede ad una seconda convocazione entro un congruo termine che consenta, comunque, la conclusione delle operazioni nel periodo indicato al precedente comma.

La commissione di collaudo è regolarmente costituita dopo la seconda convocazione anche in mancanza di uno o più componenti e sono validi gli atti posti in essere.

Art. 2.

Il presidente della commissione di collaudo dichiara decaduti dall'incarico i componenti che non partecipino alle operazioni di collaudo indette in seconda convocazione.

La decadenza dichiarata ai sensi del precedente comma comporta la perdita del diritto al compenso anche già maturato per attività in precedenza svolte, nonché l'obbligo di restituzione degli acconti eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi maturati, calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo; restano salvi i casi di assenza dovuta a gravi impedimenti documentati dall'interessato.

Art. 3.

Ai componenti delle commissioni di collaudo, nominati per la verifica di due o più interventi finanziati con i contributi di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, viene corrisposto — a consuntivo — il compenso rideterminato secondo la percentuale indicata dall'articolo 1 della delibera in data 10 febbraio 1988, n. 1120, del comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì, 18 maggio 1989

Il Presidente: DE MITA

89A2266

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 maggio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «U.N.M.S. - Consorzio tra cooperative edilizie e di abitazione», in Chieti, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 10 marzo 1989 con la quale il tribunale di Chieti ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «U.N.M.S. - Consorzio tra cooperative edilizie e di abitazione» con sede in Chieti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'importanza dell'impresa di nominare tre commissari liquidatori;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Decreta:

La società cooperativa «U.N.M.S. - Consorzio tra cooperative edilizie e di abitazione» con sede in Chieti costituita per rogito notaio Alfredo Pretaroli in data 22 settembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

dott. proc. Antonietta Montanaro, nata a Casalincontrada (Chieti) il 28 ottobre 1960;

avv. prof. Andrea Pisani Massamormile, nato a Napoli il 22 settembre 1951;

dott. Giovanni Pace, nato a Chieti il 18 novembre 1933,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2263

DECRETO 8 maggio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Nuovi alloggi - S.C.E.N.A.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione del commissario governativo della «Società cooperativa edilizia Nuovi alloggi S.C.E.N.A.», con sede in Roma, dalla quale risulta che la stessa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La «Società cooperativa edilizia Nuovi alloggi S.C.E.N.A.», con sede in Roma, costituita in data 29 marzo 1967 per rogito notaio Ercole Colabucci coadiutore Santini, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gaetano D'Agata, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2264

DECRETO 12 maggio 1989.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni, per l'anno 1988, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 5 agosto 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 18 agosto 1988, che fissano per l'anno 1988 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1988 è parificato al salario medio relativo all'anno 1988 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 5 agosto 1988 indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
CITTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

89A2198

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 maggio 1989.

Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto che solo otto fra le regioni e province autonome hanno trasmesso al Ministero dell'ambiente piani di bonifica ai sensi del citato art. 5 della legge n. 441 del 1987;

Considerato che dall'istruttoria svolta è emerso che detti piani, necessitano tutti di integrazioni e revisioni;

Rilevata l'opportunità di emanare criteri e linee guida per la elaborazione e predisposizione con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome dei piani di bonifica di cui all'art. 5 della legge n. 441 del 1987;

Rilevata la necessità di definire le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie allocate dalla legge n. 441 del 1987 per le finalità indicate dalla stessa legge così come modificate dall'art. 9-*ter* della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, sotto forma di contributi per la redazione di piani di bonifica conformi ai citati criteri e linee guida nonché per la realizzazione di interventi urgenti di bonifica;

Visto lo schema di decreto predisposto e approvato dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della citata legge n. 441 del 1987;

Rilevata l'opportunità, a differenza di quanto indicato nel citato schema di decreto, si assegnare alle regioni per la trasmissione dei piani di bonifica un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla concessione dei contributi e di destinare le peraltro esigue risorse finanziarie disponibili, oltre che alla elaborazione dei piani di bonifica, alla sola realizzazione dei primi interventi urgenti di bonifica assolutamente prioritari;

Decreta:

Art. 1.
Piani di bonifica

1. Per la elaborazione e la predisposizione dei piani di bonifica di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono definiti i criteri e le linee guida indicati nell'allegato *A* al presente decreto.

2. I piani di bonifica di cui al comma 1 saranno trasmessi al Ministero dell'ambiente per l'esame di conformità ai criteri indicati all'allegato *A* entro centottanta giorni dalla concessione dei contributi di cui al successivo art. 2.

3. Il termine di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti che non risulteranno titolari di contributi ai sensi del successivo art. 2.

4. Sulla base dell'esame di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente comunica ai soggetti interessati il provvedimento di conformità dei piani.

Art. 2.
Contributo per la redazione dei piani di bonifica

1. Per la redazione dei piani di bonifica di cui all'art. 1 sono concessi contributi per un ammontare massimo di 11.250 milioni di lire, secondo la ripartizione regionale indicata nell'allegato *B* al presente decreto.

2. I contributi di cui all'allegato *B* tengono conto di una quota attribuita in misura uguale per ciascun soggetto e di una quota variabile attribuita in misura proporzionale alla popolazione totale, residenti più fluttuanti, ed alla superficie totale.

3. Per la concessione dei contributi si applica la procedura di cui al successivo art. 4.

Art. 3.
Contributi per la realizzazione dei primi interventi urgenti di bonifica

1. Per la realizzazione dei primi interventi urgenti di bonifica sono concessi contributi in conto capitale fino al controvalore di 63.750 milioni di lire.

2. Per la concessione dei contributi si applica la procedura di cui al successivo art. 5.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse che risulteranno non impegnate per le finalità di cui all'art. 2.

Art. 4.
Procedura per la concessione dei contributi per la redazione dei piani di bonifica

1. Sono legittimate a presentare istanze di finanziamento le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai fini della concessione del contributo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentano in triplice copia alla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, le istanze di contributo relative alle attività per la redazione del piano di bonifica di cui all'art. 1.

3. I soggetti di cui al comma 2, nel presentare le istanze di contributo allegheranno per ciascuno di essa l'apposita scheda predisposta dal Ministero dell'ambiente riportata all'allegato *C* al presente decreto con la certificazione di conformità e rispondenza della scheda stessa con la documentazione tecnica ad essa sottostante e con le indicazioni in essa contenute.

4. I soggetti proponenti dovranno indicare i responsabili e gli esecutori della redazione del piano di bonifica.

5. Le richieste di contributo dovranno essere relative ad attività funzionalmente autonome dal punto di vista tecnico e dell'utilizzazione dei risultati delle indagini, delle analisi e degli studi proposti. Per ciascun intervento potrà essere presentata richiesta di contributo per un ammontare complessivo non superiore alle disponibilità di cui all'allegato *B*, con l'indicazione, se necessario ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno relativo alla redazione del piano, delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili.

6. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad attività di cui sia dimostrata la realizzabilità entro un periodo massimo di sei mesi dalla concessione del contributo.

7. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:

a) contengano richieste di finanziamento relative ad attività già realizzate o comunque già affidate in esecuzione;

b) si riferiscono ad attività già dotate di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti;

c) siano collegati funzionalmente con altri studi e indagini e non sia dimostrata la disponibilità dei risultati di tali studi e indagini in tempi compatibili con il piano di lavoro per la redazione del piano di bonifica.

8. Per consentire la valutazione delle istanze di finanziamento, la scheda-progetto di cui all'allegato *D* relativa a ciascun intervento dovrà essere puntualmente compilata in tutte le sue parti.

9. Gli interventi, così come prospettati nelle relative schede-progetto e nella documentazione allegata, formeranno oggetto di istruttoria tecnica presso il Ministero dell'ambiente a cura della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

10. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle proposte presentate, determina con proprio decreto la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.

Art. 5.

Richieste di contributo per la realizzazione dei primi interventi urgenti

1. Sono legittimate a promuovere istanze di finanziamento le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e loro consorzi.

2. Ai fini della concessione dei contributi, le regioni competenti per territorio e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, propongono le iniziative presentando in triplice copia alla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente le istanze di contributo relative alla realizzazione di interventi urgenti di bonifica, ivi compreso gli impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi.

3. I soggetti promotori, nel predisporre le istanze di finanziamento, compileranno per ciascuna di essa l'apposita scheda-progetto riportata all'allegato *D* al presente decreto con la certificazione di conformità e rispondenza della scheda stessa con la documentazione ad essa sottostante e con le indicazioni in essa contenute.

4. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e dell'utilizzazione dei risultati degli interventi proposti.

Per ciascun intervento funzionalmente autonomo potrà essere presentata richiesta di contributo per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni, con l'indicazione, se necessario ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno relativo alla realizzazione dell'intervento, delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili.

5. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi di cui sia dimostrata la realizzabilità entro un periodo massimo di dodici mesi dalla concessione del contributo.

6. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:

a) si riferiscano ad aree di intervento per le quali non sia stato formulato dalla regione competente un piano di bonifica ovvero siano relativi a regioni per le quali non sia stata presentata la richiesta di contributo di cui all'art. 4;

b) contengano richieste di finanziamento relative ad interventi già realizzati o comunque già affidati in esecuzione;

c) si riferiscano ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti.

7. Per consentire la valutazione delle istanze di finanziamento secondo i criteri indicati al successivo comma 9, la scheda-progetto di cui all'allegato *D* relativa a ciascun intervento dovrà essere puntualmente compilata in tutte le sue parti ed in conformità con le indicazioni in essa contenute.

8. Gli interventi, così come prospettati nelle relative schede-progetto e nella documentazione allegata, formeranno oggetto di istruttoria tecnica presso il Ministero dell'ambiente a cura della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41

9. Le istanze di finanziamento saranno valutate sulla base del contributo di ciascun intervento al risanamento ambientale, in relazione alla gravità delle condizioni di inquinamento, alle soluzioni tecniche prescelte, alla rilevanza socio-economica delle aree interessate nonché sulla base dell'analisi e del confronto dei costi e dei benefici attesi.

10. Ove si accerti in fase istruttoria che i costi indicati siano sovra o sottostanti, la valutazione potrà essere effettuata sulla base di costi opportunamente modificati sentiti, ove occorra, i soggetti interessati, con conseguente eventuale rettifica del contributo rispetto all'ammontare richiesto.

11. Il Ministro dell'ambiente potrà esercitare, in merito alle proposte di finanziamento, le proprie funzioni di indirizzo e di coordinamento anche in relazione al finanziamento di altri interventi di protezione e risanamento ambientale attuati o in corso di attuazione da parte del Ministero dell'ambiente.

12. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle proposte presentate, determina con proprio decreto la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI REGIONALI DI BONIFICA DI AREE CONTAMINATE

1) ORIENTAMENTI GENERALI.

Il piano regionale di bonifica ai sensi della legge 29 ottobre 1987, n. 441, si fonda anzitutto sulla individuazione, censimento, mappatura ed archiviazione informatizzata dei dati relativi alle aree potenzialmente contaminate da sversamento diretto, da deposito non autorizzato o da ricadute di sostanze pericolose, solide, liquide, aeriformi.

Costituiscono oggetto del censimento le aree definibili come potenzialmente contaminate a causa del contatto, accidentale o contaminativo, con le seguenti attività e sostanze:

Cicli di produzione di rifiuti potenzialmente tossici e nocivi:

1. Rifiuti provenienti da processi di produzione di:
   - 1.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
   - 1.2. Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni;
   - 1.3. Policlorofenoli;
   - 1.4. Idrocarburi clorurati;
   - 1.5. Composti farmaceutici;
   - 1.6. Betanaftolo;
   - 1.7. Benzidina;
   - 1.8. Smaltatura di piastrelle o ceramiche con smalti piombici.
2. Rifiuti e fanghi di processo e non provenienti da:
   - 2.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri;
   - 2.2. Tempra a caldo dei metalli;
   - 2.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo;
   - 2.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro;
   - 2.5. Dismissione di reti di adduzione e stoccaggio di idrocarburi
   - 2.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati;
   - 2.7. Trattamento di depurazione di aeriformi da attività produttive e di servizi;
   - 2.8. Cabine di verniciatura di superfici metalliche e lignee;
   - 2.9. Operazioni di prelievo (dragaggio, perforazioni, etc.) effettuate in mare, sui fiumi, laghi o sulle acque pubbliche e private in genere.
3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:
   - 3.1. Acrilonitrile;
   - 3.2. Anilina;
   - 3.3. Clorobenzene;
   - 3.4. Cloruro di benzile;
   - 3.5. Cloruro di etile;
   - 3.6. Cloruro di vinile;
   - 3.7. Dicloroetilene;
   - 3.8. Epicloridrina;
   - 3.9. Fenolo-acetone da cumene;
   - 3.10. Nitrobenzene da nitrazione del benzene;
   - 3.11. Tetraclorobenzene;
   - 3.12. Tetraclorometano;
   - 3.13. Toluene di isocianato;
   - 3.14. 1,1,1-Tricloroetano;
   - 3.15. Tricloroetilene e percloroetilene.
4. Soluzioni esauste provenienti da:
   - 4.1. Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri;
   - 4.2. Bagni galvanici;
   - 4.3. Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli;
   - 4.4. Bagni esausti di sviluppo di pellicole e lastre fotografiche e radiografiche;
   - 4.5. Residui di processi pirolitici;
   - 4.6. Residui derivanti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche e vernici;
   - 4.7. Residui di produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti, colle e adesivi;
   - 4.8. Lavaggi contenenti idrocarburi, olii, morchie e simili provenienti da natanti adibiti a trasporto marittimo commerciale o da serbatoi di prodotti petroliferi.
5. Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:
   - 5.1. Clorobenzene;
   - 5.2. Cloruro di metilene;
   - 5.3. o-Diclorobenzene;
   - 5.4. Piridina;
   - 5.5. Solfuro di carbonio;
   - 5.6. Tetracloroetilene;
   - 5.7. Tetraclorometano;
   - 5.8. Toluene;
   - 5.9. 1,1,1-Tricloroetano;
   - 5.10. Tricloroetilene;
   - 5.11. Triclorofluorometano;
   - 5.12. 1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano.
6. Residui catramosi e bituminosi derivanti da operazioni di trattamento e stoccaggio del carbone, del petrolio e dei prodotti petroliferi.
7. Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.
8. Sostanze acide e o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.
9. Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica.
10. Olii contenenti bifenili e trifenili policlorurati.
11. Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella.
12. Materiale di pulizia e perdite derivanti dalla produzione di stirene e contaminati da stirene monomero.

A scopo del tutto esemplificativo, debbono considerarsi oggetto di rilevazione:

aree interessate da attività minerarie, in corso o dismesse,
aree interessate da attività industriali dismesse;
aree interessate da rilasci incidentali, o dolosi, di sostanze pericolose;
aree interessate da discariche non autorizzate;
aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così come da gassificazione di combustibili solidi;
aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali o tossici e nocivi.

Le regioni, attraverso le amministrazioni provinciali, competenti in materia di controlli ambientali, acquisiranno ogni informazione al riguardo disponibile presso amministrazioni comunali, consorzi di comuni, comunità montane, aziende municipalizzate, unità sanitarie locali, presidi multizonali di igiene e prevenzione, le associazioni ambientaliste.

Una volta restituita cartograficamente l'ubicazione delle aree potenzialmente contaminate, l'attività di piano dovrà provvedere, tramite sistematizzazione e verifica delle risultanze analitiche ufficialmente disponibili presso le amministrazioni locali competenti, ad evidenziare le aree già definibili come obiettivamente contaminate in quanto caratterizzate dalla presenza di una o più sostanze tra quelle di cui all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in concentrazioni uguali o superiori a quelle indicate come necessarie per definire un rifiuto tossico e nocivo.

Alla luce di tale prima identificazione di aree contaminate il piano dovrà proporre il programma tecnico-economico di intervento atto a prevenire i pericoli per la salute e per l'ambiente attraverso la bonifica dei siti per i quali esista obiettivo riscontro di contaminazione.

Tale programma dovrà essere completo di manuale operativo di progettazione e conduzione delle azioni di bonifica, completo della indicazione di ogni misura atta a proteggere gli operatori di bonifica e le popolazioni prossime al sito dai rischi connessi alla attività di risanamento.

Il piano dovrà infine proporre il programma di indagine analitica mirato a realizzare la individuazione obiettiva in base ad un preciso riscontro qualitativo e quantitativo, di ogni altra area contaminata tra tutte quelle indicate come potenzialmente tali.

Le regioni provvederanno ad aggiornare su base annua tale elenco, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente ai fini dell'aggiornamento del settore «Bonifica di aree contaminate» del Servizio informativo nazionale dell'ambiente.

2) CRITERI OPERATIVI ED ELABORATI DI PIANO.

Fase *a)* Censimento e mappatura di aree potenzialmente contaminate.

La fase di censimento e mappatura delle aree potenzialmente contaminate deve almeno prendere in considerazione le seguenti sorgenti di informazione:

delibere ed ordinanze regionali di chiusura e/o diniego di siti di discarica;
censimenti delle attività produttive, secondo serie storiche che consentano di individuare in prima approssimazione, siti su cui siano state insediate attività potenzialmente contaminanti (elenco riportato al punto 1 del presente allegato tecnico);
censimenti di discariche abusive operati da strutture dell'amministrazione pubblica (Ministero dell'ambiente, Protezione civile, Corpo forestale dello Stato, enti locali, unità sanitarie locali) e da associazioni ambientaliste.

L'elaborato di piano relativamente alla fase *a)* dovrà comprendere:

archiviazione dati sulle aree potenzialmente contaminate, completo di riferimenti localizzativi (comune, via, località), di elementi caratterizzanti (tipologia di attività potenzialmente contaminate che hanno interessato il sito ed elenco delle sostanze pericolose presenti nel substrato su cui è insistita l'attività, superficie interessata, stima del volume di suolo contaminato, ecc.), di informazioni di natura idrogeologica (orizzonti pedologici, morfologia superficiale, profondità e andamenti di falda) e urbanistico-paesaggistica (destinazione d'uso attuale dell'area, densità abitativa nell'intorno del sito, eventuale degrado paesistico indotto, ecc.);
restituzione cartografica (scala 1:50.000) dei tematismi sopra elencati.

Fase *b)* Definizione del primo elenco di aree contaminate da sottoporre a bonifica in base al censimento e alla sistemazione delle risultanze analitiche ufficialmente disponibili relative al grado di contaminazione delle aree individuate nella fase *a)*.

Le amministrazioni provinciali faranno pervenire agli uffici regionali copia delle risultanze analitiche reperite presso unità sanitarie locali, presidi multizonali di igiene e prevenzione, uffici comunali relativamente ad indagini in materia di aree contaminate.

In base a tale riscontro verrà definito un primo elenco di aree contaminate, nell'ambito di quelle potenzialmente contaminate di cui alla fase *a)*.

Fase *c)* Primo programma di interventi di bonifica a breve termine.

Le aree contaminate di cui alla fase *b)* verranno classificate in ordine decrescente di priorità di intervento di bonifica in base a valutazioni relative al rischio sanitario ed ambientale ad esse connesso (permeabilità del suolo, rischio per gli approvvigionamenti idrici, aspetti tossicologici, ecc.). Per ogni area contaminata, se necessario attraverso ulteriori approfondimenti con la realizzazione di sondaggi e rilievi analitici, dovrà essere valutata:

l'estensione areale della contaminazione e grado di inquinamento analiticamente accertato;

l'entità della popolazione potenzialmente esposta e già venuta a contatto con le sostanze presenti nel substrato contaminato;

ulteriori fattori di rischio, ivi compresa la possibilità di dispersione dei contaminanti anche in relazione ai regimi climatici.

A seguito di tali valutazioni il programma dovrà indicare, area per area:

il piano di messa in sicurezza del sito;

il progetto tecnico-economico di massima dell'intervento di bonifica, completo di indicazioni relative allo stoccaggio ed al destino finale del substrato asportato:

il manuale operativo di bonifica completo delle misure di protezione degli operatori;

piano di monitoraggio.

Fase *d)* Elaborazione del progetto di programma di bonifica a medio termine.

Il piano dovrà essere completo di progetto di programma di bonifica a medio termine, articolato in:

programma di analisi del grado di contaminazione delle aree potenzialmente contaminate di cui alla fase *a)*;

conseguente completamento ed aggiornamento dell'archivio dati delle aree definibili contaminate;

piano di bonifica a medio termine, secondo le modalità di cui alla fase *c)*;

valutazione dei costi del piano di bonifica a medio termine.

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA REDAZIONE DEI PIANI REGIONALI DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE.

Lo schema di ripartizione dei finanziamenti per la redazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto ministeriale, dei piani regionali di bonifica delle aree inquinate è stato organizzato, nel rispetto del comma 2 del citato articolo, nel modo seguente:

a ciascuna regione viene attribuita una quota base di lire 350 milioni, per complessivi 7.000 milioni sulla disponibilità totale di 11.250 milioni; alle province autonome di Trento e Bolzano competerà un contributo base di lire 175 milioni cadauna;

la quota residua di lire 4.250 milioni viene ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base ai rilevamenti ISTAT del 1987 circa le popolazioni residenti e fluttuanti e le diverse superfici territoriali, come mostrato nelle tabelle 1 e 2 che seguono:

TABELLA 1

Regione	Popolazione residente (a) (unità/giorno)	Popolazione fluttuante (b) (unità/giorno)	Popolazione totale (unità/giorno)	Percentuale sulla popolazione nazionale
Abruzzo	1.254.129	50.863	1.304.992	2,241
Basilicata	620.260	1.816	622.076	1,068
Calabria	2.139.301	11.213	2.150.514	3,693
Campania	5.690.431	42.944	5.733.375	9,846
Emilia-Romagna	3.931.014	115.620	4.046.634	6,949
Lazio	5.116.125	75.815	5.191.940	8,916
Liguria	1.758.961	71.461	1.830.422	3,143
Lombardia	8.876.787	63.203	8.939.990	15,353
Marche	1.426.965	32.221	1.459.186	2,506
Molise	344.195	1.000	335.195	0,575
Piemonte	4.389.430	26.978	4.416.408	7,584
Puglia	4.026.151	18.449	4.044.600	6,945
Toscana	3.571.538	79.272	3.650.810	6,270
Umbria	817.862	10.329	828.181	1,422
Veneto	4.372.869	125.533	4.498.402	7,725
Friuli-Venezia Giulia	1.214.557	25.243	1.239.800	2,129
Sardegna	1.643.789	17.061	1.660.850	2,852
Sicilia	5.112.073	24.519	5.136.592	8,821
Valle d'Aosta	113.855	18.086	131.941	0,227
Bolzano	435.377	64.459	499.836	0,858
Trento	444.860	64.657	509.517	0,875
Totale	57.290.519	940.742	58.231.261	100,000

(*a*) Dall'Annuario ISTAT aggiornato al 1° gennaio 1987.

(*b*) Dall'Annuario ISTAT aggiornato al 1° gennaio 1987.

TABELLA 2

Regione	Superficie (d) Km²	Percentuale sul totale della superficie nazionale	Somma % popol. + % super / 2
Abruzzo	10.794	3,583	2,912
Basilicata	9.992	3,317	2,192
Calabria	15.080	5,006	4,349
Campania	13.595	4,513	7,179
Emilia-Romagna	22.123	7,343	7,146
Lazio	17.203	5,710	7,313
Liguria	5.416	1,798	2,470
Lombardia	23.851	7,917	11,635
Marche	9.694	3,218	2,862
Molise	4.438	1,473	1,024
Piemonte	25.399	8,431	8,007
Puglia	19.348	6,422	6,684
Toscana	22.992	7,632	6,951
Umbria	8.456	2.807	2,114
Veneto	18.364	6,096	6,910
Friuli-Venezia Giulia	7.845	2,604	2,366
Sardegna	24.090	7,996	5,424
Sicilia	25.708	8,533	8,677
Valle d'Aosta	3.262	1,083	655
Bolzano	7.400	2,456	1,657
Trento	6.213	2,062	1,468
Totale . . .	301.263	100,000	

(d) Dall'Atlante geografico «De Agostini».

TABELLA 3

La tabella 3 sintetizza i risultati della procedura di ripartizione prima illustrata:

Regione	Quota base (in milioni)	Ripartizione (in milioni)	Totale (Q.B. + ripartizione) (in milioni)
Abruzzo	350	123,760	473,760
Basilicata	350	93,160	443,160
Calabria	350	184,832	534,832
Campania	350	305,107	655,107
Emilia-Romagna	350	303,705	653,705
Lazio	350	310,802	660,802
Liguria	350	104,975	454,975
Lombardia	350	494,487	844,487
Marche	350	121,635	471,635
Molise	350	43,520	393,520
Piemonte	350	340,297	690,297
Puglia	350	284,070	634,070
Toscana	350	295,417	645,417
Umbria	350	89,845	439,845
Veneto	350	293,675	643,675
Friuli-Venezia Giulia	350	100,555	450,555
Sardegna	350	230,520	580,520
Sicilia	350	368,772	718,772
Valle d'Aosta	350	27,837	377,837
Bolzano	175	70,422	245,422
Trento	175	62,390	237,390
Totale . . .	7 miliardi	4,25 miliardi	11,25 miliardi

ALLEGATO C

SCHEDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI BONIFICA

CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI BONIFICA

1. Titolo dell'intervento offerta ....

2. Soggetto proponente ....

3. Finanziamento richiesto ....
(milioni di lire)

Si certifica che le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda e nelle tavole e documenti annessi sono pienamente conformi alla documentazione progettuale in base alla quale la scheda medesima ed i relativi allegati sono stati redatti.

Data, ...

Firma ....

Qualifica ....

---

1. *Parte prima:* Informazioni generali.

1.1 Titolo dell'intervento/offerta ....

1.2 Soggetto proponente ....

1.3 Costo totale ....
(in milioni di lire)

1.4 Finanziamento richiesto ....
(in milioni di lire)

1.5 Natura dell'intervento/offerta ....

1.6 Responsabile della realizzazione dell'intervento offerta ....

....

1.7 Attività e relativi esecutori:

a) ....

b) ....

c) ....

1.8 Tempo previsto per la realizzazione dell'intervento/offerta:

a) ....

b) ....

c) ....

complessivo) ....

2. *Parte seconda:* Identificazione degli esecutori dell'intervento/offerta.

2.1 Informazioni generali (eventualmente ripetere):

Nome..........
Ragione sociale..........
Sede legale..........
Capitale versato..........
Indirizzo..........
Amministratore e/o legale rappresentante ....

Descrizione sintetica delle attività svolte o in corso nelle materie oggetto dell'intervento..........

2.2 Struttura del gruppo di lavoro che attuerà l'intervento/offerta:

Personale coinvolto ....
Ruolo del personale coinvolto..........
Livello gerarchico del personale coinvolto..........

2.3 Indicazione delle attività che saranno svolte in proprio e di quelle che saranno affidate a terzi..........

2.4 Ipotesi di lavoro circa le attività da affidare a terzi ....

2.5 Controlli di qualità previste per l'acquisto di beni e servizi, per le prestazioni di terzi e per i risultati prodotti parziali e finali..........

3. *Parte terza:* Descrizione dell'intervento.

3.1 Descrizione della situazione attuale..........

3.2 Descrizione dell'intervento proposto:

Attività previste..........
Tecniche e metodi..........
Tipologie di lavori..........
Elenco e descrizione degli elaborati allegati alla scheda ....

3.3 Obiettivi che si intende perseguire..........

3.4 Risultati attesi

4. *Parte quarta:* Organizzazione.

4.1 L'organizzazione delle attività per la realizzazione dell'intervento proposto:
Responsabilità ....
Coordinamento ....
Modalità di esecuzione ....
Acquisto di prodotti-prestazioni-servizi ....
Gestione dei risultati ....

5. *Parte quinta:* Costi dell'intervento proposto - Piano di lavoro.

5.1 Descrizione e quantificazione dei costi dell'intervento proposto:
Costi globali ....
Costi per attività ....
Costi per soggetti ....
Costi per contratti/appalti/prestazioni ....

Riportare i dati relativi nelle tavole 1, 2, 3 e 4.

5.2 Calendario dei lavori e delle attività. (Compilare la tavola 5).

6. *Parte sesta:* Eventuali ulteriori indicazioni.

TAVOLE DEI COSTI

TAVOLA 1: Costi globali
(milioni di lire)

1.1 Ricerche-Rilievi	
1.2 Studi-Analisi	
1.3 Progettazione: a) prefattibilità b) fattibilità c) esecutiva	
1.4 Impianti e macchinari	
1.5 Attrezzature	
1.6 Spese generali (specificare)	
1.7 Personale (specificare; non compreso in voci precedenti)	
1.8 Altri costi (specificare; escluso personale)	
1.9 IVA	
1.10 Totale	

TAVOLA 2: Ripartizione dei costi per attività
(milioni di lire)

Voci di costo	Attività *A*	Attività *B*	Attività *C*
1.1 Ricerche-Rilievi			
1.2 Studi-Analisi			
1.3 Progettazione *a)* prefattibilità			
b) fattibilità			
c) esecutiva			
1.4 Impianti e macchinari			
1.5 Attrezzature			
1.6 Spese generali (specificare)			
1.7 Personale (specificare; non compreso in voci precedenti)			
1.8 Altri costi (specificare; escluso personale)			
1.9 IVA			
1.10 Totale 1			
1.11 Totale 2 (*)			

(*) Il totale 2 è la somma dei totali 1 di tutte le attività e deve coincidere con il totale di tavola 1.

TAVOLA 3: Ripartizione dei costi per soggetti
(milioni di lire)

Voci di costo	Attività *A*	Attività *B*	Attività *C*		Totali
I. Attività svolte in proprio					
I.1 Ricerche-Rilievi-Studi-Analisi-Progettazione					
I.2 Impianti e macchinari					
I.3 Attrezzature					
I.4 Spese generali (1)					
I.5 Altri costi					
I.6 IVA					
Totale I					
II. Attività affidate a terzi II.1 Ricerche-Rilievi-Studi-Analisi-Progettazione					
II.2 Impianti e macchinari					
II.3 Attrezzature					
II.4 Spese generali (1)					
II.5 Altri costi					
II.6 IVA					
Totale II					
Totale (I + II)					
Totale 3 (2)					

(1) Incluso le spese di personale non compreso nelle voci precedenti.
(2) Il totale 3 è la somma dei totali (I + II) e deve coincidere con il totale di tavola 1.

TAVOLA 4: Ripartizione dei costi per contratti/appalti/prestazioni
(milioni di lire)

Voci di costo	Contratto 1	Contratto 2	Contratto 3	...	Totale (*)
1. Ricerche-Rilievi-Studi-Analisi-Progettazione					
2. Impianti e macchinari					
3. Attrezzature					
4. Spese generali					
5. Altri costi					
6. IVA					
Totale di contratto ...					
				Totale 4 ...	

(*) Il totale deve coincidere, per ogni riga, con i corrispondenti totali di riga della parte II della tavola 3.

TAVOLA 5: Cronogramma delle attività

Attività	Periodi di riferimento															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

PERIODO DI RIFERIMENTO: settimana ☐
mese ☐
trimestre ☐
semestre ☐
anno ☐

ALLEGATO D

SCHEDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI E DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI DI BONIFICA

1. Titolo dell'intervento ....
....
....

2. Soggetto proponente ....
....

3. Finanziamento richiesto ....
(milioni di lire)

Si certifica che le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda e nelle tavole e documenti annessi sono pienamente conformi alla documentazione progettuale in base alla quale la scheda medesima ed i relativi allegati sono stati redatti.

Data, ... Firma ....

Qualifica ....

---

1. *PARTE PRIMA:* INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. *Elementi di identificazione*

1.1.1. ....../....../....../....../....../....../ (riservato alla commissione tecnico-scientifica).

1.1.2. Titolo dell'intervento proposto oggetto della presente scheda..
....
....

1.1.3. Soggetto proponente ....
....

	(in milioni di lire correnti)
1.1.4. Costo totale dell'intervento proposto (compresi i costi accantonati)	....../....../....../....../....../....../
1.1.5. Costo delle opere da realizzare	....../....../....../....../....../....../
1.1.6. Finanziamento richiesto	....../....../....../....../....../....../
1.1.7. Eventuale finanziamento su altre fonti.	....../....../....../....../....../....../

1.2. *Informazioni di carattere tipologico*

1.2.1. Natura dell'intervento proposto:
unitario /....../
lotto funz. /....../

1.2.2. Tipo dell'intervento proposto:

nuovo	/....../ ...... %
completamento	/....../ ...... %
ampliamento	/....../ ...... %
ristrutturazione	/....../ ...... %
Totale	100%

1.2.3 Area di realizzazione dell'intervento proposto:
Regione ....
Provincia/e ....
Comune/i ....

1.2.4 Indicare se — ed in caso affermativo in quale misura percentuale — l'intervento è localizzato nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni:
si...... / ......% no...... /

1.2.5 Titolo dell'eventuale intervento globale in cui si inserisce l'intervento che forma oggetto della presente scheda..............................
....

1.3. *Informazioni di carattere istituzionale.*

1.3.1. Soggetto competente in ordine alla realizzazione dell'intervento proposto..............................

1.3.2. Soggetto che curerà la gestione delle opere realizzate con l'intervento proposto..............................
....

1.3.3. Soggetto che resterà proprietario delle opere realizzate..............................
....

1.4. *Informazioni sulle fasi tecnico-amministrative.*

1.4.1. Indicare tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento proposto, precisando quali di esse siano già state espletate e quali restino da espletare. Per queste ultime, si comunicherà la data di avvio e si forniranno motivate indicazioni sulla presumibile data di completamento..............................
....
....
....

Le informazioni di cui sopra vanno riepilogate nella tavola 1.

1.4.2 Procedura di affidamento dei lavori che si intende adottare..............................
....

1.4.3 Tempo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento proposto: mesi ....

2. *PARTE SECONDA:* COSTI E BENEFICI DELL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1. *Descrizione tecnica.*

2.1.1 Localizzazione dell'intervento proposto..............................

Inserire nella scheda la relativa cartografia

2.1.2. Caratteristiche tecniche e funzionali dell'intervento proposto. Tecnologie adottate. Dimensioni principali Schemi funzionali e schemi tipologici..............................
....

Allegare alla scheda una riproduzione in scala adeguata dei principali elaborati di progetto.

2.1.3. Ove l'intervento si proponga lo scopo di completare opere già realizzate o in corso di realizzazione, fornire l'indicazione dello stato attuale di avanzamento dei lavori e gli eventuali motivi che ne abbiano ostacolato il completamento.

2.1.4. Principali tipologie di lavori ed opere con indicazione dei parametri (dimensionali e/o di prestazione) necessari per la valutazione dei costi di ciascuno di essi..............................
....

Riportare i dati relativi nella tavola 2.

2.1.5. Elencazione delle opere distinguibili dal punto di vista della loro esecuzione tecnica, quali normalmente si evidenziano nei piani di lavoro con indicazione del costo di ciascuna di esse..............................
....

Riportare i dati relativi nella tavola 3.

2.2. *Programmi e piani di lavoro dell'intervento proposto.*

2.2.1. Calendario dei lavori dell'intervento proposto (compilare la tavola 4)

2.2.2. Calendario dei lavori delle altre parti funzionali dell'intervento globale, se l'intervento proposto costituisce una frazione di un intervento più vasto.

2.3. *Costi di realizzazione dell'intervento proposto.*

2.3.1 Descrizione e quantificazione dei costi sostenuti, se esistenti.

2.3.2 Descrizione e quantificazione dei costi di investimento, distinti in relazione alle opere da realizzare..............................
....

Riportare i dati relativi alla tavola 5.

2.3.3. Imprevisti tecnici.

2.3.4 Descrizione e quantificazione dei costi periodici per manutenzione straordinaria relativi all'intervento proposto. Descrizione e quantificazione dei costi periodici per manutenzione straordinaria, se esistenti, nella situazione attuale..........

Riportare i dati relativi nella tavola 6.

2.4. *Attività di gestione dell'offerta.*

a) Costi.

2.4.1. Ipotesi di gestione dell'offerta e relativa incidenza sui costi di esercizio..........

2.4.2. Descrizione e quantificazione dei costi di esercizio, con particolare riferimento alle spese per il personale ed a quello di manutenzione ordinaria..........

Descrizione e quantificazione dei costi di esercizio, se esistenti, nella situazione attuale..........

Riportare i dati relativi nella tavola 7.

b) Rientri

2.4.3. Descrizione dei rientri tariffari e non tariffari e parametri adottati nella determinazione delle tariffe e standard di riferimento utilizzati. Descrizione e quantificazione dei rientri tariffari e non tariffari, se esistenti, nella situazione attuale..........

....

Riportare i dati relativi nella tavola 8.

2.5. *Piano finanziario.*

2.5.1 Indicazione degli impieghi e delle fonti di finanziamento relative all'intervento proposto..........

Riportare i dati relativi nella tavola 9.

2.6. *Benefici dell'intervento proposto.*

2.6.1. Identificazione e quantificazione dei benefici con l'indicazione dei metodi e procedure utilizzati per il loro calcolo..........

TAVOLA 1

ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI

N. Ord.	Oggetto degli adempimenti	Riferim. normativi	Definitivi	Da definire	
			Atto conclusivo e suoi estremi	Atto iniziale: suoi estremi o presumibile data di avvio	Presumibile data di conclusione
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

TAVOLA 2

DESCRIZIONE DELLE OPERE

1	2	3		4	5	6									
		Parametri dimensionali e di prestazione				Incidenze sul costo totale per tipo di opera o lavoro*									
N. Cod.	Tipologia di opera o lavoro	A Par. dimens. (*a*)	B Par. di prest. (*b*)	Costo tot. per tipo di opera o lavoro (milioni di lire 88) (*c*)	Costo unitario (4:BA) (000)	Manodopera		Materiali		Trasporti		Noli		Totale	
						Imp.	%	Imp.	%	Imp.	%	Imp.	%	Imp (*d*)	%
															100
			Totale ...		Totali ...										100

(*a*) Ad esempio: Km. m³, m², ecc.
(*b*) Ad esempio: 15 l/sec. (portata); 50- (prevalenza).
(*c*) Quota di importo a base d'asta (esclusi: progettazione, spese generali espropri, imprevisti).
(d) Riportare i dati di colonna 4.

TAVOLA 3

OPERE DISTINGUIBILI (in milioni di lire '88)

N. ordine	OPERE	Costo
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
..		
..		
..		
..		
..		
n.		
	Totale . .	

TAVOLA 4

CALENDARIO DEI LAVORI (fase di cantiere)

Attività	Periodi di riferimento															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTALI...																
TOTALI PROGRESSIVI...																

PERIODO DI RIFERIMENTO: settimana ☐
mese ☐
trimestre ☐
semestre ☐
anno ☐

TAVOLA 5

COSTI DI INVESTIMENTO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE TECNICO-INGEGNERISTICA
(a prezzi anno base)

Numero d'ordine	VOCI DI COSTO	Costi già sostenuti e/o deliberati	Costi da sostenere
1.	*Opere civili*		
1.1	impianto n. ..... (specificare)		
1.2	opera n. ..... (specificare)		
2.	*Apparecchiature elettromeccaniche*		
2.1	impianto n. ..... (specificare)		
2.2	opera n. ..... (specificare)		
3.	*Costi comuni*		
3.1	impianto n. ..... (specificare)		
3.2	opera n. ..... (specificare)		
4.	*Importo a base d'asta (1 + 2 + 3)*		
5.	*Imprevisti tecnici*		
6.	*Progettazione*		
7.	*Direzione e collaudo*		
8.	*Espropri*		
9.	*Lavori in economia*		
10.	*Altri costi*		
11.	*IVA* di cui:		
11.1	IVA su importo a base d'asta		
11.2	IVA su restanti voci di costo (da 5 a 10)		
12.	*Totale generale a prezzi costanti* (da 4 a 11)		
13.	*Revisione prezzi*		
14.	*Totale generale a prezzi correnti (12 + 13)*		

TAVOLA 6

COSTI D'INVESTIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(A prezzi anno base) (In milioni di lire)

N. ordine	Voci di costo	Anni (a)						
1.	Totale costi dell'intervento di cui:							
1.1.	Opere civili							
1.2.	Impianti							
1.3.	Forniture							
1.4.	Altri costi							
2.	Totale costi della situazione attuale							

(a) Indicare i singoli anni di cui si prevede verranno effettuati interventi per manutenzione straordinaria.

TAVOLA 7

COSTI DI ESERCIZIO

(A prezzi anno base) (In milioni di lire)

N. ordine	Voci di costo	Anni					Situazione attuale
		1°	2°	3°	4°	n. (a)	n. (a)
1.							
2.							
3.							
4.							
	Totale						

(a) Indicare i valori previsti per l'anno di regime.

TAVOLA 8

RIENTRI

(A prezzi anno base) (In milioni di lire)

N. ordine	Rientri	Anni					Situazione attuale
		1°	2°	3°	4°	n. (a)	n. (a)
1.	*Rientri tariffari* di cui:						
	....						
	....						
	....						
2.	*Rientri non tariffari* di cui:						
	Totale (1+2)						

(a) Indicare i valori previsti per l'anno di regime

TAVOLA 9

PIANO FINANZIARIO

N. ordine	Descrizione	Anni				
		1	2°	3°	4°	5°
	A. — *INVESTIMENTO*					
	Fabbisogno:					
1.	Costi d'investimento (esclusa la manutenzione straordinaria)					
2.	Costi d'investimento per manutenzione straordinaria					
3.	Totale (1+2)					
	Copertura.					
4.	Risorse proprie					
5.	Trasferimenti pubblici					
6.	Ricorso al mercato finanziario					
7.	Risorse comunitarie					
8.	Altre					
9.	Altre fonti					
10.	Finanziaria 88					
11.	Totale					
	B. — *GESTIONE*					
	Fabbisogno:					
12.	Costi d'esercizio					
13.	Rimborso finanziamenti (quota capitale)					
14.	Interessi passivi					
15.	Totale					
	Copertura:					
16.	Rientri tariffari					
17.	Altri rientri (specificare)					
18.	Risorse proprie					
19.	Altre					
20.	Totale					
21.	Saldo contabile (3+15−11−20):					
	a) da coprire con trasferimenti pubblici					
	b) da coprire con proventi da altre fonti					

N.B. — Indicare i valori previsti per l'anno di regime.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 915/1982 reca: Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

— L'art. 5 del D.L. n. 361/1987 recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimentto dei rifiuti», è il seguente:

«Art. 5. — 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilità di cui al comma 5.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

e) la stima degli oneri finanziari;

f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica.

5. All'onere derivante dagli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"».

— L'art. 9-*ter* del D.L. n. 397/1988 recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimentto dei rifiuti industriali», è il seguente:

«Art. 9-*ter* *(Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti)*. — 1. Le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilità può essere destinata al finanziamento della progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

— L'art. 15 del D.L. n. 361/1987 è il seguente:

«Art. 15. — 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Nota all'art. 1:

Per il comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 361/1987 si veda la precedente nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— L'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), è il seguente:

«Art. 14. — 1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro dei beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.

2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle amministrazioni interessate.

3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.

4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.

7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma precedente al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per

la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.

8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorché concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 e del 22 febbraio 1985 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2.

10. È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:

a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.

11. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia è tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziate.

12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

13. Il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a 50 unità.

14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.

89A2229

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 maggio 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Velo d'Astico in provincia di Vicenza. (Ordinanza n. 1716/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 512/89 del 16 febbraio 1989 della regione Veneto nella quale viene richiesto un finanziamento di L. 1.500.000.000 per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità causato dal dissesto idrogeologico, meglio identificato come frana del Brustolè, nel comune di Velo d'Astico e insistente sull'abitato del comune di Arsiero;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 31 marzo 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un primo immediato intervento teso all'eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso all'eliminazione del pericolo incombente nel comune di Velo d'Astico di cui in premessa, è assegnata alla regione Veneto la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione la regione Veneto può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di quindici ditte fatta salva ogni più celere procedura di legge.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2218

ORDINANZA 18 maggio 1989.

Misure dirette a reintegrare i mezzi aerei da impiegare nell'attività antincendio. (Ordinanza n. 1720/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 593/FPC/ZA del 31 luglio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 agosto 1985, con la quale sono state dettate misure dirette a potenziare i mezzi aerei da impiegare nell'attività antincendio;

Considerato che un velivolo «Canadair CL 215» è andato distrutto in data 27 gennaio 1989 durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo verificatosi nel comune di Savona;

Vista la nota n. 145/COAU/310 del 22 febbraio 1989, con la quale, constatata a causa del predetto incidente e della concomitanza degli interventi aerei l'insufficienza dei mezzi aerei da impiegare nell'attività antincendio, si invitava il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad esaminare ogni possibilità intesa al potenziamento degli stessi, assicurando anche l'anticipazione dei finanziamenti necessari;

Vista la nota n. 118627 del 7 aprile 1989 con la quale il Ministero del tesoro, in risposta ad apposita richiesta inoltrata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in considerazione delle indilazionabili esigenze correlate alla lotta agli incendi boschivi nell'imminente stagione estiva, esprime il proprio parere favorevole sull'anticipazione della somma necessaria all'acquisto di un nuovo aereo antincendio CL-215 a carico del Fondo per la protezione civile;

Visto il telex n. 12762/1374 del 29 aprile 1989 con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'individuare in lire 12 miliardi l'importo necessario all'acquisto del predetto aereo, comunica, altresì, le modalità di versamento della predetta somma;

Preso atto che nella medesima nota n. 118627 del 7 aprile 1989 il Ministero del tesoro stabilisce che il reintegro del Fondo per la protezione civile, relativamente alla somma di lire 10 miliardi, avverrà a seguito della quietanza di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, della società Assicurazioni generali S.p.a., relativa all'indennizzo assicurativo di pari importo;

Preso atto, altresì, delle intese raggiunte nel corso della riunione interministeriale tenutasi il giorno 20 aprile ed avente ad oggetto la predisposizione del piano annuale della campagna antincendio 1989, concernenti il reintegro del Fondo per la protezione civile, relativamente ai rimanenti 2 miliardi da anticipare per l'acquisto del predetto aereo, ad opera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con imputazione sul proprio bilancio;

Ravvisata la necessità al fine di una sollecita realizzazione dell'acquisto di un aereo «Canadair CL 215» di disporre la sopra citata anticipazione;

Ritenuto, altresì, necessario, in considerazione dell'urgenza dovuta alla recrudescenza degli incendi boschivi che puntualmente si verifica nella stagione estiva, peraltro ormai prossima, autorizzare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'acquisto del predetto velivolo, anche in deroga alle vigenti norme e procedure;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai fini del potenziamento dei mezzi aerei da utilizzare nella lotta agli incendi boschivi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'immediato acquisto, anche in deroga alle vigenti norme e procedure, a trattativa privata, con la società «Canadair Limited» di Montreal, di un aereo «Canadair CL 215», in sostituzione di quello andato distrutto nell'incidente del 21 gennaio 1989.

Art. 2.

1. L'onere per l'acquisto del predetto aereo, valutato in lire 12 miliardi, è anticipato a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Il predetto importo sarà versato al capo XVII, cap. 3590 del bilancio dello Stato per la riassegnazione a favore del capitolo di spesa 8223 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il reintegro dell'importo di cui al precedente comma 1 avverrà, quanto a lire 10 miliardi ad opera del Ministero del tesoro, nell'ambito delle operazioni di assestamento del bilancio 1989, a seguito di riscossione dell'indennizzo assicurativo di pari importo concernente l'aereo distrutto,

e per le restanti lire 2 miliardi ad opera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con imputazione a carico del proprio bilancio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2267

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 15 maggio 1989.

Ulteriori modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale prevede che alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1988, n. 222, con il quale sono stati fissati i predetti criteri e modalità;

Visto il successivo, proprio decreto 25 giugno 1988, n. 372, con il quale sono state previste alcune modificazioni al citato decreto n. 222;

Attesa la necessità di prevedere ulteriori adeguamenti delle disposizioni del decreto stesso all'esigenza di semplificazione delle procedure previste per il conseguimento delle agevolazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di due mesi dalla data di emissione delle fatture previsto, per la presentazione della domanda di contributo, dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, è elevato a dodici mesi per le domande presentate dal 24 giugno 1988, data di entrata in vigore del predetto decreto.

I numeri 9) e 10) dell'ultimo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«9) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, autenticata dal competente ufficio tributario oppure corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'impresa, nella quale siano riportati la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, l'anno di riferimento, i ricavi ed i costi totali, il reddito imponibile lordo;

10) dichiarazione sostitutiva di notorietà, da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante la non esistenza di legami economico-finanziari con le imprese che forniscono i servizi; qualora tali legami sussistano la dichiarazione deve indicare la natura e l'entità degli stessi;».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1989

Il Ministro: GASPARI

89A2230

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989), **coordinato con la legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1989), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale».**

AVVERTENZA.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Titolo I

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

Art. 1.

Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta

1. A decorrere dall'anno 1989, *e sino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali,* è istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni è assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le attività indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

4. *L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, nonché quella delle aree attrezzate per lo svolgimento di dette attività, con esclusione:*

a) della superficie dei locali e delle aree destinati alla distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio-televisivi, altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 (a), ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8 (b);

b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali;

c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione o di autorizzazione comunale;

d) per le imprese di gestione immobiliare, della superficie dei locali e delle aree destinati alla locazione, anche finanziaria.

4-*bis. Non sono compresi nella esclusione di cui al precedente comma 4, i pubblici esercizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi diversi ed in generale tutte le attività commerciali di distribuzione di carburante e di servizio per le auto e per le persone lungo le autostrade, negli aeroporti, nei porti, negli autoporti, negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei quali si svolgono le attività escluse a norma del precedente comma 4.*

4-*ter. La superficie delle aree attrezzate, se scoperta, è computata in ragione del dieci per cento.*

5. *Se lo stesso soggetto passivo esercita l'attività in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta è dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune; se detti insediamenti sono ubicati, in tutto od in parte, nelle zone speciali di cui all'art. 2, comma 2, si applica la misura d'imposta ivi vigente. Se in detti insediamenti ovvero nell'unico locale o sull'unica area attrezzata sono esercitate, dallo stesso soggetto passivo, più attività, diverse da quelle accessorie od occasionali, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata ovvero, in caso di uso promiscuo, all'attività compresa nel settore a più elevata tassazione. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante, senza utilizzazione di depositi o magazzini, si assume la prima classe di superficie e, se dette attività sono diverse, l'attività compresa nel settore a più elevata tassazione.*

6. *L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'esercizio dell'attività è presunto per il contribuente, cui è stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il quale non presenta la dichiarazione di cessazione dell'attività prevista per detta imposta.*

7. *L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo hà il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno.*

8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalità giuridica, nonché gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(c)*. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto.

9. *Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso decreto sono disciplinati i conseguenti effetti sulle misure d'imposta da applicare nei comuni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, comma 1.*

(a) La legge n. 1110/1927 reca provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.

(b) Il R.D.L. n. 1696/1938 reca norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

(c) L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi è riportato in appendice.

Art. 2.

Determinazione della misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita dal comune, nell'ambito dei livelli minimo e massimo indicati nella allegata tabella e rispettando i rapporti tra le classi di superficie e tra i settori di attività, con deliberazione adottata dal consiglio comunale. La tabella allegata resta in vigore per gli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le misure dell'imposta non possono essere differenziate in funzione dell'allocazione sul territorio comunale delle attivita esercitate, salva la facoltà di delimitare una o più zone speciali, non eccedenti il venti per cento del centro edificato, così come definito dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 *(a)*, nei comuni capoluoghi di provincia e il dieci per cento nei rimanenti comuni, di particolare importanza economica e centralità, a più elevata imposizione. Nelle zone speciali la misura dell'imposta può essere maggiorata del 15 per cento, ovvero del 30 per cento limitatamente alla metà della superficie complessiva delle zone speciali.

3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4, deve essere adottata *entro il 31 ottobre* di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono prorogate le misure di imposta in vigore per l'anno precedente, anche se stabilite per legge.

4. Per l'anno 1989 la deliberazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere adottata entro il 31 marzo 1989. In mancanza di adozione della deliberazione entro detto termine, si applicano le misure minime di imposta previste dalla allegata tabella.

5. I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica delle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, divenute esecutive, *entro il 31 dicembre* dell'anno di adozione delle stesse.

(a) L'art. 18 della legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) così dispone:

«Art. 18. — Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente art. 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.

Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la regione».

Art. 3.

Denuncia e versamento dell'imposta

1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 7, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso. *Se successivamente non intervengono variazioni, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta utilizzando l'apposito modulo; in tal caso, la redazione di detto modulo vale anche come denuncia ad ogni effetto.*

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, *sono approvati i modelli per i versamenti.*

4. Copia della denuncia e dell'attestato di versamento debbono essere esibiti a richiesta del sindaco o di suoi delegati.

5. Per l'anno 1989, la denuncia deve essere presentata ed il versamento dell'imposta deve essere eseguito nel mese di luglio dell'anno stesso.

Art. 4.

Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonché delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. *Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;*

richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

5-bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonché le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.

5-ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unità locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 (a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali»;

b) all'articolo 7, quarto comma, dopo le parole «di cui ai commi precedenti», sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura»;

c) all'articolo 16, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989, i dati e le notizie contenenti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989».

6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(b)*.

7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera *b)* in caso di contestazione di dette liquidazioni;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.

8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 *(c)*, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.

(a) Il testo vigente degli articoli 7 e 16 del D.P.R. n. 605/1973 è riportato in appendice.

(b) L'art. 7, comma 3, della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988) stabilisce: «Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento».

(c) Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 638/1972 è riportato in appendice.

Art. 5.

Sanzioni ed interessi per l'imposta

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta; la soprattassa è ridotta in misura pari al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Per l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta, si applica la soprattassa pari al cinquanta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della denuncia

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni.

4. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, nonché per ogni altra violazione di obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta, è irrogata la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato al comune e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti.

5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazioni o ad accertamento dell'imposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della commessa violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*.

(a) Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge n. 67/1988 è riportato nella nota *(b)* all'art. 4.

Art. 6.

Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie

1. Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano le misure minime d'imposta, previste dall'allegata tabella, fino all'anno antecedente a quello per il quale è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2.

2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'*Unione nazionale comuni comunità enti montani.*

4. *Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).*

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(a) L'art. 18 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) è così formulato:

«Art. 18. — (1) Alla commissione istituita per l'applicazione dell'art. 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento.

(2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'art. 3.

(3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

(4) Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Minstero dell'interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno».

Titolo II

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Art. 7.

Aliquote INVIM

1. Per l'anno 1989, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni *(a)*.

(a) Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), come sostituito dall'art. 2 del D.L. 12 novembre 1979, n. 571, convertito nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, è il seguente:

«Art. 15. — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella

di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.

L imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti.

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento».

Art. 7-*bis*.

Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari

1. *Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di accertare eventuali evasioni di redditi immobiliari, l'anagrafe tributaria — centro informativo del catasto — e gli uffici tecnici erariali sono autorizzati dal Ministro delle finanze a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni.*

Art. 8.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni *(a)*, è sostituita dalla seguente:

«*Sezione II* - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI».

2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi».

3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni *(a)*, è soppresso.

4. *Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento.*

5. *Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni* (a), *è inserito il seguente:*

«Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta».

6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 *(b)*, è differito al 30 aprile.

6-*bis*. *Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di adozione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla data stessa.*

6-*ter*. *Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475* (b), *non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'articolo 10-*bis *del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, e successive modificazioni* (c).

(a) Il testo delle disposizioni del testo unico per la finanza locale, modificate o alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(b) L'art. 3, comma 3, del D.L. n. 397/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali) stabilisce: «Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori».

(c) Il testo dell'art. 10-*bis* del D.L. n. 361/1987 è riportato in appendice.

Art. 9.

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento con la relativa tassa.

3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41*(a)*, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. *I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che*

prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989. *I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989.* Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate. *Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (b), da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.*

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). *Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, è tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle regioni e all'ANCI.*

6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate. *Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalità indicate nel capoverso del comma 2, del precedente articolo 8.*

7. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(c)*, le parole: «di aver riscosso», sono sostituite dalle seguenti: «di aver accertato».

8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8-*quinquies* e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(c)*, è prorogato al 30 aprile 1989.

(a) Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente: «1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza».

(b) L'art. 44 del D.P.R. n. 902/1986 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali) così recita:

«Art. 44. — Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente.

Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari».

(c) Il testo vigente dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente: «2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato *di aver accertato* il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1989 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota».

L'art. 16, comma 8-*quinquies*, del medesimo D.L. n. 359/1987 stabilisce: «8-*quinquies*. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 8-*bis*. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota».

L'art. 19, comma 4 del predetto D.L. n. 359/1987 stabilisce: «4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per gli anni 1987 e 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988 ed entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota».

Art. 9-*bis*

Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature

1. Ai comuni che abbiano istituito a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-1988, nuovi servizi

a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 9 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento in più di quelle del 1988 è consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento.

Art. 10.

Soppressione dell'imposta di soggiorno

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 *(a)*, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario *degli enti provinciali per il turismo*, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.

(a) Il D.L. n. 1926/1938 reca modificazioni concernenti l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, di cura e turismo.

Art. 10-*bis*

Assunzioni di personale da parte degli enti locali

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (a), al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 (b)».

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (a), il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima».

(a) Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 554/1988 è riportato in appendice.

(b) L'art. 3 del D.P.C.M. n. 325/1988 (Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni) così dispone:

«Art. 3. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni definiscono, nel rispetto delle norme vigenti, con provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche provvisorie anche territoriali di ufficio.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, i competenti organi delle singole amministrazioni, previo giudizio di congruità in ordine a quanto previsto dal comma 1, sotto la propria responsabilità, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le situazioni di esubero e di carenza di personale, per ogni circoscrizione provinciale e sede, distinto per qualifica o categoria e profilo professionale, evidenziando altresì le situazioni relative a posizioni non di ruolo, comando e fuori ruolo.

3. Le amministrazioni hanno altresì l'obbligo di dare comunicazione al personale interessato dell'appartenenza a profili professionali risultanti in esubero.

4. Del mancato adempimento nei tempi previsti nei commi precedenti, è investito il Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti».

Art. 10-*ter*.

Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (a), e successive modificazioni, è stabilita come segue:

a) *condutture, cavi ed impianti in genere:*
  di diametro inferiore a cm 20, L. 150;
  di diametro di cm 20 e oltre, L. 300;

b) *condutture di acqua potabile:*
  di diametro inferiore a cm 20, L. 50;
  di diametro di cm 20 e oltre, L. 100.

2. Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *della legge di conversione del presente decreto.*

(a) L'art. 198 del testo unico per la finanza locale determina la tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale (primo comma) e i relativi contributi (secondo comma). Gli aumenti disposti con il presente articolo si riferiscono alla misura della tassa.

Titolo III

RISORSE TRASFERITE DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI

Art. 11.

Bilancio

1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al *30 aprile*. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 *(a)*.

(a) Il testo dell'art. 1-*quater* del D.L. n. 55/1983 è riportato in appendice.

Art. 12.
Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.

1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 70.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 816.100 milioni per le province e in lire 4.949.555 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 *(a)*, attribuendo la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479 *(b)*, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato in lire 811.000 milioni;

d) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(c)*, costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434 *(d)*;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valutato in lire 10.197.644 milioni. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1990, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

1-*bis*. *Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera e) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (e), resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.*

2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 *(f)*, le parole: «fino a cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «fino a dieci anni».

(a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) come modificato dall'art. 18, comma 5, del decreto qui pubblicato, stabilisce: «7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI. *In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5*».

(b) La legge n. 285/1977, reca provvedimenti sull'occupazione giovanile.

(c) Si trascrive il comma 1 (limitatamente al primo periodo) dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), così formulato: «La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori».

(d) L'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del D.L. n. 355/1987 (finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale) stabilisce, al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987: «i trasferimenti statali a favore dei comuni delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi».

L'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del predetto D.L. n. 355/1987 stabilisce, al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge n. 41/1986: «i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi».

(e) L'art. 10, comma 2, del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) stabilisce: «2. Per ciascuno degli anni 1987 e 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi

annui, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul proprio territorio».

(f) Il testo dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti pr la finanza locale), come modificato dal presente articolo, è il seguente: «3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione *fino a dieci anni*, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione alla dilazione del recupero».

Art. 13.

Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988, ridotto del 2,7 per cento.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 14.

Fondo ordinario per i comuni

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il 2,3 per cento per la manovra perequativa indicata all'articolo 6, comma 4.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 15.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1989, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 40 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati *dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani da erogarsi entro il mese di ottobre 1989.*

Art. 16.

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1989 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Le amministrazioni provinciali della Sicilia devono redigere anche i certificati per l'anno 1989 previsti per le comunità montane.

3. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e *l'Unione nazionale comuni comunità enti montani* (UNCEM), entro il mese di marzo 1989.

4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonché della quota residuale per le comunità montane è subordinata all'adempimento previsto ai commi 1 e 2.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 3, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 17.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 *(a)*, è attribuito per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera *b)* del comma 1 e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera *c)* dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

(a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 è riportato alla nota *(a)* all'art. 12.

Art. 18.

Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni, costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera *b)* e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera *c)*.

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. *Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a), è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:*

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

5. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5».

(a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988, come modificato dal presente articolo, è riportato alla nota *(a)* all'art. 12.

Art. 19.

Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 (a)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilità del personale, è autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali,

ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni *(a)*.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1° gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data.

3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479 *(a)*, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1° gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato.

5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata è determinata nella misura del venticinque per cento del contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate è sospesa fino alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3.

(a) Il testo dell'art. 26 della legge n. 285/1977 è riportato in appendice.

Art. 20.

Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, nel 1989 alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(a)*.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno 1989, previa detrazione delle somme già corrisposte a tale titolo.

(a) L'art. 3, comma 3 del D.L. n. 359/1987 stabilisce: «La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i comuni, le province, e le comunità montane, è quella effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, in data 19 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1987. Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunità montane è effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987».

Art. 21.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 *(a)*, e nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(b)*, e nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 *(c)*;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo, di L. 1.241 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'*Unione nazionale comuni comunità enti montani* (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 *(d)*, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 *(e)*, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

4. È autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni *(f)*.

5. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 *(f)*, è sostituito dal seguente:

«La tabella *A* si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM *(Unione nazionale comuni comunità enti montani)* e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente».

(a) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 318/1986 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 359/1987 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 511/1988 è riportato in appendice.

(d) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 è riportato in appendice.

(e) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 65/1989 è riportato in appendice.

(f) Il testo dell'art. 1 della legge n. 93/1981 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna) è il seguente:

«Art. 1 *(Finanziamento delle comunità montane)*. — I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella *A* allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le quote percentuali della tabella *A* sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'art. 68-*ter* dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La tabella *A* si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni.

Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sesto comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è abrogato».

Art. 22.

Disposizioni sui mutui degli enti locali

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 *(a)*, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 *(b)*, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni *(c)*, i pagamenti a valere sulle somme rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 *(b)*, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 *(d)*, alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

(a) Per il testo dell'art. 4 della legge n. 65/1989 si veda in appendice il riferimento alla nota *(e)* all'art. 21.

(b) L'art. 19 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è così formulato:

«Art. 19 *(Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo)*. — A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori».

(c) La legge n. 720/1984 reca istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

(d) L'art. 10, ultimo comma, della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) stabilisce: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individua le categorie di aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende».

Art. 22-*bis*.

Ulteriore proroga dei termini per adempimenti tributari

1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 **(a)**, *è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.*

2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese.

(a) Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani) è il seguente:

«Art. 9. — 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni: a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti.

1-*bis*. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988».

Si trascrive il testo dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988:

«1. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989.

3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.

4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata».

Titolo IV

RISANAMENTO FINANZIARIO DELLE GESTIONI LOCALI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione

1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati già adottati i provvedimenti previsti nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 **(a)**, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o *dichiarata* esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

(a) L'art. 1-*bis* del D.L. n. 318/1986, aggiunto dalla legge di conversione, così recita:

«Art. 1-*bis* (*Controllo della gestione*). — 1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale»

Art. 24.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio

1. *Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.*

2. *Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.*

3. *Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.*

4. *Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1-*bis *del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488* **(a)***, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.*

5. *L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.*

6. *La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.*

7. *Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440* **(b)***, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.*

8. *Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458* **(c)***, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43* **(d)**.

9. *Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:*

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) assumere mutui per investimenti, in aggiunta a quelli di cui a, precedente comma 8, con ammortamento a carico del loro bilancio, fino al limite massimo di lire 150.000, per abitante, di capitale mutuabile, per ciascun anno, ed entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 **(d)**».

(a) Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 318/1986 è riportato nella nota *(a)*, all'art. 23.

(b) Il testo dell'art. 22 del D.L. n. 359/1987 è riportato in appendice.

(c) La legge n. 458/1988 reca concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio.

(d) Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 si veda in appendice il riferimento alla nota *(d)* all'art. 21.

Art. 25.

Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi

1. *Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.*

2. *Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.*

3. *Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:*

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) **sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconosci-**

mento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) *il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;*

2) *le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;*

3) *le entrate* una tantum;

4) *altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.*

4. *Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera* b) *del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.*

5. *Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo deteminato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.*

6. *Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario* ad acta *per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.*

7. *Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.*

8. *Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.*

9. *Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della sitazione debitoria pregressa.*

10. *Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle*

more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. *Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.*

12. *L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.*

13. *Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario* ad acta. *Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.*

14. *Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.*

15. *È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.*

16. *Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (a).*

17. *Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.*

18. *I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo.*

(a) L'art. 42 della legge n. 604/1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), è così formulato:

«Art. 42 *(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno).* — Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella *E* sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto».

Art. 26.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 27.

Revisori dei conti degli enti locali dissestati

1. *I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25, per la revisione della propria gestione nominano un revisore, nel caso di enti con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti, e, negli altri casi, un collegio di revisori composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonché tra i ragionieri e i segretari comunali di altri comuni che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio.*

2. Valgono per i revisori dei conti le stesse incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali e per i sindaci delle società per azioni.

3. *Il revisore, ovvero, rispettivamente, il collegio dei revisori, dura in carica tre anni.* Il collegio elegge nel proprio seno il presidente. Il trattamento economico è

stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata, sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle provincie d'Italia (UPI).

4. *Il revisore, ovvero il collegio, vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale; attesta al consiglio la corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale, alle risultanze delle scritture dell'ente, riferisce sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine il revisore, ovvero il collegio, può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati.*

Art. 28.

Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana ***(a)***, è commisurato, per l'anno 1987, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

3. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 ***(b)***, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(a) L'art. 38 dello statuto della regione siciliana così recita:

«Art. 38. — Lo Stato verserà annualmente alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo».

(b) L'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1948 (Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana), è così formulato:

«Art. 3. — Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere, per conto della Regione, al pagamento delle spese relative.

La Regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il Presidente regionale.

Sono eseguite direttamente dalla Regione le spese di interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo».

Art. 29.

Interventi urgenti per il comune di Palermo

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 ***(a)***, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 ***(b)***, per sopperire, in via transitoria e urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 ***(a)***. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 ***(c)***. I lavoratori possono essere adibiti anche a compiti diversi da quelli originali purché corrispondenti ad esigenze dell'amministrazione o del comune. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il D.L. n. 24/1986, reca interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo. Il testo dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1. — 1. È autorizzata la concessione a favore del comune di Palermo di un contriuto straordinario di lire venticinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno dell'anno finanziario 1986, quale concorso dello Stato nella spesa per l'esecuzione da parte del comune stesso di lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città.

2. All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune può far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione, sino ad un massimo di mille unità, di lavoratori, avviati dall'ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili per comprovate esigenze, una sola volta per altri sei mesi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(b) L'art. 8, comma 17, della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) stabilisce: «Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1000 unità previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 è elevato a 2000 unità. La quota in aumento è destinata a favore di soggetti che non abbiano già beneficiato dei contratti nel 1986».

(c) L'art. 13, comma 2, del d.l. n. 366/1987 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987) così recita: «2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non più di 200 unità di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune può assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1° gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche».

Art. 30.
Rateizzazione dei contributi INADEL

1. Gli enti che non hanno provveduto all'estinzione in tutto o in parte del ruolo emesso dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per il maggiore contributo dovuto dai dipendenti in relazione all'assoggettamento previdenziale dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale goduta nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1986, versano alle tesorerie provinciali dello Stato il debito residuo in 24 rate mensili decorrenti dal 1° giugno 1989, senza carico di interessi od altri oneri e senza ulteriore avviso dell'INADEL. Dalla stessa data gli enti sono tenuti a recuperare i contributi non riscossi dai dipendenti in servizio in 24 rate mensili senza carico di interessi o altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateizzazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente.

Art. 30-bis
Riscossione di contributi associativi

1. ***Al secondo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni ed integrazioni (a), dopo le parole: "L'esattore verserà" sono inserite le seguenti: «con l'obbligo del non riscosso come riscosso».***

(a) Il testo del secondo comma dell'art. 36 del D.L. n. 153/1980 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «La riscossione avverrà mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel testo unico citato. L'esattore verserà, con l'obbligo del non riscosso come riscosso per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti».

Art. 31.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quelli derivanti dagli articoli 28 e 29, valutato in lire 23.525.300 milioni per l'anno 1989 e lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede:

a) quanto a lire 22.532.300 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

b) quanto a lire 182.000 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

c) quanto a lire 811.000 milioni per l'anno 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

d) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1990 e 1991 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunità montane per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

TABELLA DELLE MISURE ANNUE DELL'IMPOSTA COMUNALI PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE															
	fino a 25 mq		fino a 50 mq		fino a 100 mq		fino a 200 mq		fino a 500 mq		fino a 4.000 mq		fino a 10.000 mq		Oltre 10.000 mq per ogni 10.000 mq si aggiungono per ciascun settore di attività	
	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire
I) Di impresa agricola; di produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	90.000	180.000	140.000	280.000	210.000	420.000	320.000	640.000	450.000	900.000	700.000	1.400.000	1.200.000	2.400.000	500.000	1.000.000
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	100.000	200.000	150.000	300.000	230.000	460.000	340.000	680.000	510.000	1.020.000	780.000	1.560.000	1.300.000	2.600.000	500.000	1.000.000
III) Industriali	110.000	220.000	160.000	320.000	260.000	520.000	380.000	760.000	550.000	1.100.000	850.000	1.700.000	1.400.000	2.800.000	500.000	1.000.000
IV) Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	130.000	260.000	190.000	380.000	290.000	580.000	430.000	860.000	610.000	1.220.000	920.000	1.840.000	1.500.000	3.000.000	500.000	1.000.000
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar	140.000	280.000	210.000	420.000	340.000	680.000	520.000	1.040.000	660.000	1.320.000	990.000	1.980.000	1.600.000	3.200.000	500.000	1.000.000
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	150.000	300.000	230.000	460.000	370.000	740.000	560.000	1.120.000	710.000	1.420.000	1.070.000	2.140.000	1.800.000	3.600.000	500.000	1.000.000
VII) Di altro commercio al minuto	170.000	340.000	260.000	520.000	420.000	840.000	620.000	1.240.000	760.000	1.520.000	1.150.000	2.300.000	1.900.000	3.800.000	500.000	1.000.000
VIII) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	180.000	360.000	290.000	580.000	450.000	900.000	680.000	1.360.000	790.000	1.580.000	1.230.000	2.460.000	2.000.000	4.000.000	500.000	1.000.000
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari	200.000	400.000	340.000	680.000	530.000	1.060.000	730.000	1.460.000	860.000	1.720.000	1.310.000	2.620.000	2.100.000	4.200.000	500.000	1.000.000
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni	210.000	420.000	370.000	740.000	570.000	1.140.000	790.000	1.580.000	930.000	1.860.000	1.420.000	2.840.000	2.200.000	4.400.000	500.000	1.000.000

APPENDICE

Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:

L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, così formulato:

«*Art. 87 (Soggetti passivi).* — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.

3. Ai fini delle imposte sui reddti si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo degli articoli 7 e 16 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), nel testo sostituito dal D.P.R. n. 784/1976 e modificato dal D.P.R. n. 955/1977, come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 *(Comunicazioni all'anagrafe tributaria).* — Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera *g)* dell'art. 6.

A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono all'iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, *con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,* devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Gli ordini professionale e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera *f)* dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze».

«Art. 16 *(Comunicazioni all'anagrafe tributaria).* — La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sarà eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1° gennaio 1978.

La prima comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 30 giugno 1979 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici pubblici di cui alla lettera *g)* dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989.

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 4:

Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 638/1972 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipi e norme per la delegabilità delle entrate) è il seguente:

«Art 20. *(Contenzioso).* — Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1° gennaio 1974, è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune e della provincia, al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fato o di calcolo nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in gni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 8:

Il titolo della rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. n. 1175/1931, era il seguente: «Sezione II - Corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche».

Il testo vigente del relativo art. 268 è rappresentato dalla nuova formulazione del primo comma introdotta dall'art. 8 del presente decreto.

L'art. 270 del testo unico per la finanza locale, come modificato dall'art. 8 del decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 270 *(Tariffa)*. — La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale.

I comuni hanno facoltà di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta.

I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno.

Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 8:

L'art. 10-*bis* del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), è così formulato:

«Art. 10-*bis*. — *1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze»:

Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982, soprarichiamato:

«Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;

f) agli esplosivi».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 10-*bis:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti, relativi:

a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;

b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.

4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potrà essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. *Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.*

5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.

6. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga già concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverrà ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4-*ter* dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

8. Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. *Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima.*

10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.

11 Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 11.

Si trascrive il testo dell'art. 1-*quater* del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983):

«Art. 1-*quater* — Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi

sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dagli statuti regionali.

2. Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie inerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

3. Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potrà essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

5. La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

6. In pari tempo la relazione previsionale e programmatica è comunicata alla regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

7. La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

8. La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

9. Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo è fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

10. Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

11. Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 19:

Il testo dell'art. 26 della legge n. 285/1977 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 351/1978, nel testo coordinato con la legge di conversione, è il seguente:

«Art. 26. — Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.

I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'articolo 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

beni culturali ed ambientali;

patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;

prevenzione degli incendi nei boschi;

servizi antincendi;

aggiornamento del catasto;

turismo e ricettività;

ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

servizi in materia di motorizzazione civile;

servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;

carte geografiche, sismiche e delle acque;

assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;

sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;

attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale.

Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalità e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I comuni e le comunità montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.

I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione professionale, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste.

Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato.

La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.

I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.

I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 21:

Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 318/1986 è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali).* — 1. A valere sul fondo di cui al presente articolo 3, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dagli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse

detrazioni di cui alla precedente lettera *a)*. A titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma;

c) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, il contributo erariale è commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato è corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi;

d) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in misura pari a a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere *c)*, *d)* ed *e)* con la presentazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986 e del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 1, lettere *d)* ed *e)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

6. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 21:

Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 359/1987 è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)*. — 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve interdersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, ai mutui relativi allo stesso periodo non compresi nelle certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni si intendono riferite alle sole rate di ammortamento;

b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT;

c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a a L. 2.048 per abitante. La popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT.

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986, 1987 e 1988, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *a)*, secondo e terzo periodo, *b)* e *c)*, con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

4-*bis*. All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(e)*, le parole da: «è posto a carico del bilancio dello Stato» fino a: «citata legge n. 887 del 1984» sono sostituite dalle seguenti: «è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate.

6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 21:

Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 511/1988 è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:

a) lire 36,6 miliardi di aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto-legge.

b) lire 1.110.6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, punto 1 dello stesso decreto-legge;

c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto-legge;

d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dello stesso decreto-legge: lire 20.271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;

e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* dello stesso decreto-legge;

g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto-legge».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 21:

L'art. 1 del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è così formulato:

«Art. 1. — Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 21:

Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), è il seguente:

Art. 4. — 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo.

2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.

3. Per l'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi annui.

4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione.

6-7 *(soppressi dalla legge di conversione).*

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.

9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunità montane che hanno deliberato l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo

esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.

10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

12 *(soppresso dalla legge di conversione)*.

12-*bis*. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 24:

L'art. 22 del D.L. n. 359/1987, nel testo coordinato con la legge di conversione, così dispone:

«Art. 22 *(Contributi e prestazioni previdenziali)*. — 1. Con effetto dal *1° gennaio 1989*, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonché le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dal 1° gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attività di servizio.

7. Le eventuali morosità pregresse al *31 dicembre 1988* saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. Gli importi degli aumenti previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1° luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati».

89A2252

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 18 maggio 1989, n. 17.

Importazione di taluni prodotti tessili della categoria 5 A.M.F. originari dell'India.

In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento CEE n. 339/89 del 10 febbraio 1989 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 39 dell'11 febbraio 1989), che abroga il regolamento CEE n. 3845/88 dell'8 dicembre 1988 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. 340/16 del 10 dicembre 1988) che introduceva in via provvisoria, restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti tessili originari dell'India, si comunica quanto segue.

Le importazioni dall'India di maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia (cat. 5 - N.C.D.S.A. 6101 1090; 2090; 3090-6102 1090; 2090; 3090-6110 1010; 1031; 1039; 1091; 1099; 2091; 2099; 3091; 3099) sono sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito del limite quantitativo di pezzi 1.680.000 stabilito per l'anno 1989.

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione III - Roma.

Le domande debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità indiane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L. 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dall'India prima dell'11 dicembre 1988 continuano ad essere immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

Con lo stesso regolamento CEE n. 339/89 viene stabilito in via definitiva il limite quantitativo di pezzi 260.000

relativo al periodo 23 novembre-31 dicembre 1988; pertanto i prodotti spediti dall'India in tale periodo vengono dedotti dal suddetto limite quantitativo.

Di conseguenza la circolare n. 52 del 23 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, deve intendersi annullata.

La presente circolare integra la circolare n. 11/88 del 9 febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.

Il Ministro: RUGGIERO

89A2237

CIRCOLARE 18 maggio 1989, n. **18.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari delle Filippine, categoria 73.

In ottemperanza al regolamento CEE n. 927/89 del 7 aprile 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 99 del 12 aprile 1989, le importazioni di tute sportive a maglia di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali (cat. 73 - NCDSA 6112 1100; 6112 1200 e 6112 1900) originarie delle Filippine vengono sottoposte, con decorrenza 13 aprile 1989, al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito dei seguenti limiti quantitativi:

Anno 1989 (dal 7 febbraio al 31 dicembre 1989)	M.P. 200 (1)
Anno 1990	» 285 (1)
Anno 1991	» 365 (1)

M.P. = migliaia di pezzi.

(1) Sino al 5% della quota n. 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come n. 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III - Viale America, 342 - 00144 Roma.

Le domande per l'importazione dei prodotti spediti dalle Filippine a partire dal 13 aprile 1989 debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità filippine, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dalle Filippine prima del 13 aprile 1989 sono immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

I quantitativi spediti dalle Filippine e importati in Italia nel periodo dal 7 febbraio 1989 al 12 aprile 1989 saranno dedotti dal limite quantitativo stabilito per l'anno 1989.

La presente circolare integra la circolare n. 6/88 del 9 febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.

Il Ministro: RUGGIERO

89A2238

CIRCOLARE 18 maggio 1989, n. **19.**

Importazione di taluni prodotti tessili della categoria 4 A.M.F. originari dell'Indonesia.

In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento CEE n. 1015/89 del 18 aprile 1989 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 109 del 20 aprile 1989), che subentra al regolamento CEE n. 3814/88 del 7 dicembre 1988 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale CEE n. 337/11 dell'8 dicembre 1988) con il quale si introducevano in via provvisoria restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, e a seguito della circolare n. 51 del 23 dicembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988), si comunica quanto segue:

Le importazioni dall'Indonesia di camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini) camiciole e articoli affini, a maglia (categoria 4 - NCDSA 6105 1000; 2010; 2090; 9010 - 6109 1000; 9010; 9030 - 6110 2010; 3010) sono sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito dei seguenti limiti quantitativi:

Anno 1989	pezzi	3.213.000
Anno 1990	»	3.482.000
Anno 1991	»	3.715.000

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III - Viale America 342 - 00144 Roma.

Le domande debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità indonesiane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dall'Indonesia prima del 9 dicembre 1988 potranno continuare ad essere immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

Con lo stesso regolamento CEE n. 1015/89 viene stabilito in via definitiva il limite quantitativo di pezzi 197.000 relativo al 1988 valido per merce spedita dal 23 novembre al 31 dicembre 1988; in aggiunta al suddetto limite quantitativo può essere importata merce spedita nello stesso periodo fino ad un massimo di 268.000 pezzi, quantitativo che verrà dedotto dalla quota stabilita per il 1989. Verranno imputati sulla quota 1989 anche eventuali quantitativi eccedenti i limiti suddetti (n. 197.000 + n. 268.000) purché la merce risulti spedita dall'Indonesia nel periodo 23 novembre-31 dicembre 1988 e sia scortata da un certificato di esportazione rilasciato «a posteriori» dalle Autorità indonesiane.

La presente circolare integra la circolare n. 8/88 del 9 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.

Il Ministro: RUGGIERO

89A2239

CIRCOLARE 18 maggio 1989, n. 20.

Contingenti d'importazione dai Paesi dell'Est per il 1989; aggiornamento all'allegato *B* al decreto ministeriale del 19 dicembre 1988.

Con decisione della Commissione delle Comunità europee del 26 aprile 1989, l'immissione in libera pratica in Italia di alcuni prodotti originari dai Paesi a commercio di Stato è autorizzata senza limiti quantitativi.

Pertanto, l'allegato *B* al decreto ministeriale del 19 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1988, è integralmente sostituito dal nuovo allegato *B* qui riprodotto di seguito.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *B*

PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOTTOPOSTA AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE AUTOMATICA.

N.C.	Prodotto
0804 30 00	Ananassi
1105 10 00	Farina e semolino
2205 10 10	Vermut
90 90	
2208 10 90	Altre preparazioni alcoliche
2403 99 10	Tabacchi da masticare e tabacco da fiuto
2707 50 99	Altre miscele di idrocarburi
2707 99 30	Teste solforate
2835 31 00	Polifosfati (compreso tripolifosfato di sodio)
39 90	
2849 10 00	Carburo di calcio
2904 20 10	Trinitrotolueni, dinitronaftaleni (1)
2905 50 10	Derivati di monoalcoli saturi (2)
2915 11 00	Acido formico (1)
2918 19 90	Altri acidi carbossilici
2918 29 10	Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici loro sali e loro esteri
2921 19 10	Trietilammina e suoi sali (1)
2921 19 90	Altri composti a funzione ammina
2921 29 00	Altre poliammine acicliche (1)
2921 30 90	Altre monoammine (1)
2921 42 90	Altri derivati dell'anilina e loro sali (1)
2921 45 00	Naftilammina derivati e sali (1)
2921 49 10	Xilidine derivati e sali (1)
2921 49 90	Altre monoammine aromatiche (1)
2921 51 10	Poliammine aromatiche derivati e sali (1)
90	
59 00	
2933 71 00	Caprolattame
3301 11 10	Oli essenziali di agrumi
12 10	
13 10	
14 10	
3907 20 19	Polieteralcoli: altri
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta
7016 90 90	Altri oggetti di vetro
7202 19 00	Ferromanganese (altro)
7202 50 00	Ferro-silico-cromo
7202 60 00	Ferro-nichel
7202 92 00	Ferro-vanadio
7202 93 00	Ferro-niobio
7202 99 90	Altre ferroleghe
7303 00 90	Altri tubi e profilati cavi di ghisa
ex 7207 20 19	Fucinati contenenti in peso lo 0.6% o più di carbonio
ex 7207 20 39	
ex 7207 20 59	
ex 7207 20 79	
7218 90 30	
90 91	
90 99	
7224 90 19	
90 91	
90 99	
7806 00 10	Altri lavori di piombo (1)
90	
7902 00 00	Cascami e avanzi di zinco
8110 00 90	Altri tipi di antimonio (3)
ex 8407 10 10	Motori di aerei sportivi
ex 8408 90 10	
8470 30 00	Altre macchine calcolatrici
8470 40 00	Macchine contabili
8470 50 00	Registratori di cassa
8470 90 00	Altre macchine con dispositivi di calcolo
8473 21 00	Parti ed accessori di macchine calcolatrici elettroniche
8473 10 00	Parti ed accessori di macchine
29 00	
30 00	
40 00	

N.C.	Prodotto
8506 11 10	Pile elettriche
11 90	
12 00	
13 00	
19 10	
19 90	
20 00	
90 00	
8544 11 10	Fili, trecce, cavi, nastri, barre e simili, isolanti per elettricità ecc. e materiali per elettroinstallazioni
11 90	
19 10	
19 90	
20 10	
20 91	
20 99	
30 90	
41 00	
49 10	
49 90	
51 00	
59 10	
59 91	
59 93	
59 99	
60 11	
60 13	
60 19	
60 91	
60 93	
60 99	
8545 11 00	Carboni per proiettori ed altri prodotti di carbone, elettrodi di grafite
19 10	
19 90	
20 00	
90 90	

(1) Con esclusione di Cina e Romania, perché già liberi.
(2) Con esclusione di Romania, perché già liberi.
(3) Con esclusione di Cina, perché già liberi.

89A2240

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 307ª seduta pubblica per martedì 30 maggio 1989, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione del disegno di legge:

S. 1690. — Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (*Approvato dal Senato*). (3881) *Relatore:* ROSINI.

2. Deliberazione ai sensi dell'art. 96-*bis*, terzo comma, del regolamento, sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile. (3831) *Relatore:* GEI.

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 136, recante disposizioni urgenti in materia di classificazione delle acque dolci superficiali a fini di potabilità. (3853) *Relatore:* GEI.

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (3854) *Relatore:* DE CAROLIS.

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 165, recante ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica. (3900) *Relatore:* CIAFFI.

89A2323

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 aprile 1989 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Hassen M'Nasser, console della Repubblica di Tunisia a Roma;

Fabrizio Silvagni, console della Repubblica di San Marino a Trieste;

Harald Miltner, console generale della Repubblica d'Austria a Milano;

Ruben Franco Guzman, console generale della Repubblica del Venezuela a Milano;

Constantinos Pisanis, console generale onorario della Repubblica ellenica a Trieste.

89A2246

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto 17 febbraio 1989 del prefetto di Ancona l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 11.600.000 disposta in suo favore dal comitato organizzatore «Carla Federici» allo scopo di istituire un premio di studio annuale in memoria di Carla Federici.

89A2248

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto 26 gennaio 1989 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 4.000.000 disposta in suo favore dal sodalizio petroniano «Fameja Bulgneisa» allo scopo di istituire un premio di studio in memoria dei signori Mario Bianconi e Orietta Valmarini.

89A2249

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 21 aprile 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 400.220.327, dovuto dalla S.p.a. GEO anche per le incorporate S.p.a. Lago, Framas e I.L.P., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 57.456.000, dovuto dalla S.p.a. Varal, con sede in Latina, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Latina è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A2247

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazioni allo statuto dell'Accademia italiana di economia aziendale, in Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1989, registro n. 15 Beni Culturali, foglio n. 84, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali è stato approvata la modificazione dello statuto dell'Accademia italiana di economia aziendale in Bologna.

89A2273

Modificazioni allo statuto della fondazione «Luigi Einaudi», in Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1989, registro n. 15 Beni Culturali, foglio n. 87, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali è stata approvata la modificazione dello statuto della fondazione «Luigi Einaudi», in Torino.

89A2274

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Numero d'ordine	Presidio medico chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
1	Plak Out 10%	Byk Gulden Italia S.p.a., codice fiscale 00696360155, con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1	9960
2	Plak Out 5%	Id.	9969
3	KLU	Ansell & Akwell Industries Inc. (Usa) rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Midy S.p.a., codice fiscale 00730870151, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38	12364
4	Nuovo WC schiumogeno.	Re.Le.Vi. S.p.a., codice fiscale 00513600205, con sede e domicilio fiscale in Barga-Castelvecchio Pascoli (Lucca)	9539
5	Disinfettante Alcaform	Alca, con sede in Milano, via D. Giovanni Verità, 8	1055
6	Dierform	Chimica Padana S.r.l. codice fiscale 00918110164, con sede e domicilio fiscale in Scanzorosciate (Bergamo), via Petrarca	8481
7	Deoform	Idaff di Emma Lambiase, codice fiscale LMBMME29E56C361E, con sede e domicilio fiscale in Fisciano (Salerno), via Ponte Don Melillo, 9	9450
8	Collutorio PM/76-4	Farmaceutici Geymonat S.p.a., codice fiscale 00498360015, con sede e domicilio fiscale in Torre Pellice (Torino), via Filatoio, 12	9369

89A2272

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1988, recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 18 novembre 1988)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 23, prima colonna della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo dove è scritto: «Anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile *ore 150*», si legga: «Anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile *ore 50*».

89A2281

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante: «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale» di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1989. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1989).

Nel comunicato citato in epigrafe, in corrispondenza del punto 14) relativo alla S.p.a. ACMA di Bologna, riportato alla pag. 20, seconda colonna, della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 *settembre* 1989;», si legga: «... periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 *luglio* 1989;».

89A2282

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	265.000
	- semestrale	L.	145.000
Tipo B	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	L.	40.000
	- semestrale	L.	25.000
Tipo C	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L.	150.000
	- semestrale	L.	85.000
Tipo D	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	L.	40.000
	- semestrale	L.	25.000
Tipo E	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	annuale	L.	150.000
	- semestrale	L.	85.000
Tipo F	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	annuale	L.	500.000
	- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti.	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*